

COMPENDIO
DELLA DISSERTAZIONE
SOPRA
LE MONETE
DI FULIGNO
CON NUOVE OSSERVAZIONI, ED AGGIUNTE.

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHAEOLOGY
OF THE
UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE

Egli è difficilissimo, per non dire impossibile, come fu da me avvertito alla pag. 441 del Tomo I., il poter rinvenire tutte in un tempo le Monete, e notizie appartenenti ad una sola Zecca, per formare una compiuta Storia, sì per la moltitudine di tali Monete, sì anche per la trascuraggine dei nostri antenati, e per altre ragioni. Non dobbiamo pertanto meravigliarci, se dopo avere un' Erudito trattato delle Monete di qualche determinata Zecca si scuoprano poscia altre Monete da esso non osservate, ed altre notizie a lui allora ignote. Ed è indubitato, che ogni prudente Scrittore produce al Pubblico tutto ciò, che ha potuto ritrovare intorno all' argomento, ch' egli tratta; a fine non solo di pienamente illustrare l' argomento, ch' egli si è proposto a dilucidare; ma certamente ancora per eccitare i posterj a fare ulteriori scoperte. Quindi quantunque il chiarissimo Sig. Ab. Giovanni Mengozzi abbia fatta alla sua eruditissima Dissertazione delle Monete Fulignesi, la quale ha il primo luogo nel presente Tomo, un' Appendice di quanto eragli pervenuto alle mani dopo la pubblicazione della medesima Dissertazione, fa d' uopo, ciò non ostante, ch' io qui aggiunga alcune altre Monete, e notizie, che a me pure sono recentemente pervenute alle mani, per non defraudarne il Pubblico; lusingandomi d' incontrare, così facendo, il genio degli Eruditi, e di non dispiacere al commendabilissimo Sig. Ab. Mengozzi. E siccome il pubblicare tali notizie per modo di aggiunta, corrispondenti a tutto quello, che ci ha dato il suddetto Sig. Mengozzi, potrebbe cagionar' a taluno confusione, ho creduto meglio di compendiar la di lui Dissertazione, per collocare le acquistate notizie a loro luogo.

Il tempo determinato, in cui venisse introdotta la Zecca in Fuligno, egli è sin' ora incerto. Tuttavolta l' eruditissimo N. A. con molte probabili congetture ci fa credere (pag. 4), che ne potesse aver ottenuto il diritto dall' Imperatore Federico II. circa il 1240, per aver quella Città seguitato il partito Ghibellino. Ciò sembrerebbe verisimile, benchè non si abbia valido fondamento di una tale concessione, se sussistesse esservi una Monetuccia di bassa lega con un' Aquila colle ali aperte, e le lettere FVLGI, da una parte, e dall' altra la figura di S. Feliciano Protettore della Città: giacchè l' Aquila usavasi in que' tempi nel pubblico Sigillo, come si ha nella figura del medesimo delineata nel principio della Dissertazione alla pag. 1. Ma siccome il N. A. asserisce (pag. 6) essere stata detta Monetuccia in parte corrosa, così potrebbe nascer dubbio, che un Giglio in essa figurato gli fosse sembrato un' Aquila; imperciocchè, com' egli saggiamente avverte nel fine del paragrafo settimo (pag. 7), le figure de' Santi Protettori in piedi sono talvolta di data più recente di Federico, come lo è quella espressa nella Tavola al num. XVII. Ne accresce il dubbio il non trovarsi mai ne' Contratti del secolo XIII. nominata la Moneta Fulignese, ma bensì la Payese, Lucchese, Cortonese, Perugina, ed altre, come ne avverte il N. A. (pag. 12. 14.) Si aggiugne essersi dalla Città decretato nel mese di Maggio del 1322, che fosse sostituita alla Moneta Cortonese, che fino allora aveva avuto corso, la Perugina; il che non avrebbero fatto, se avessero avuta Moneta propria. Da quanto però nota il Dorio (pag. 19) dopo aver descritte le Monete fatte battere da Corrado Trinci nel 1428, che avanti il detto tempo si battè la Zecca in Fuligno, sembra
do

doverfi credere, che la Zecca fosse stata instituita in detta Città prima di tal tempo, benchè ciò non sia convalidato da un' argomento di maggior forza.

*Delle Monete battute al tempo de' Trinci
dal 1305 al 1439.*

Se non s' incominciò in Fuligno a batter Moneta al tempo dell' Imperatore Federico II., o negli anni susseguenti per tutto il secolo XIII., lo fu certamente allorchè signoreggiarono i Trinci. Assai potente fu in Fuligno la detta Famiglia, in guisa, che nove della medesima l'un dopo l'altro per lo spazio di 134 anni, cioè dal 1305 al 1439 ne furon Signori (p. 20.) Nallo Trinci, che fu il primo, dal 1305 al 1321. Ugolino VII. sino al 1338. Corrado VIII. al 1343. Ugolino VIII. al 1353. Trincia VII. al 1377. Corrado XI. al 1386. Ugolino IX. al 1415. Niccolò al 1421, e Corrado XII. al 1439. Solamente però nel governo di quest' ultimo si hanno sicure notizie essersi coniate Monete, come lasciò scritto Petruccio degli Unti contemporaneo, ne' suoi Frammenti della Storia di Fuligno (pag. 19.) Narra questo Scrittore, che alli 20 di Dicembre dell'anno 1438 s' incominciò in Fuligno a batter Moneta, la quale fu di quattro sorta, e che di Gennajo del 1439 fu per Bando ogni uno obbligato a riceverle, rispetto ai Fiorini d'oro per 44 Bolognini, i Bolognini per Soldi due, e Denari sei, i Piccioli per un Denaro l'uno, e Quattrini, sotto pena di dieci Fiorini a chiunque rifiutasse tali Monete pel detto prezzo; e finalmente, che il primo a presiedere alla Zecca fu Piermatteo di Silvero di Emiliano Orfini da Fuligno. Con quali conj fossero battute dette Monete, lo tacquè il suddetto Cronista, nè da altri s' impara. Parerebbe assai verisimile, che Corrado Trinci vi facesse porre il suo nome per essersi egli arrogato un' autorità maggiore degli altri antenati (pag. 43); ma per quante diligenze sianfi fatte, non si è fino ad ora potuto rinvenire veruna Moneta, che abbia alcun segno del dominio della Famiglia Trinci; lo che fa sospettare, che le facesse coniare a nome della Città per conciliarsi in tal guisa l'amore de' Cittadini, o almeno per non esacerbare maggiormente contro di se l'animo de' medesimi. In fatti nella memoria di esse Monete, che ci ha lasciato il soprammentovato Cronista, nulla si parla di Corrado Trinci; ed è assai probabile, che ciò non avesse taciuto, se egli le avesse fatto battere, ed imprimervi il suo nome o arme: ma anzi ne accenna il contrario, dove egli scrive, che le dette Monete furono principiate a batterfi nel tempo, ch' eravamo de' Priori noi, cioè Francesco della Fede del Terziero di sopra, io Petruccio di Giacomo degli Unti del Terziero di mezzo, e Mattia di Francesco. altramente Mugnetto del Terziero di sotto; e Mattia di Niccolò di Feliciano fu Priore Novello pel Terziero di S. Giovanni, e S. Niccolò. Se io aver potessi sotto gli occhi qualche Moneta d'oro battuta in Fuligno senza alcun segno de' Romani Pontefici, e la Moneta d'argento, che ci assicura aver posseduta il chiarissimo Sig. Passeri (p. 11 e 42) con le altre due espresse nella Tavola al num. XVII. e XVIII., mi lusingherei di potere stabilire, che fossero contemporanee, e quindi facilmente dedurne esser' elleno le quattro Monete, che furono battute nel 1438 in tempo, che dominava Corrado Trinci; cioè, quella d'oro il Fiorino, quella d'argento il Bolognino, quella al num. XVII. il Quattrino, e la susseguente il Picciolo. Ed io non ho veruna difficoltà di credere, che siano di tal tempo, quan-

quantunque esse abbiano un carattere semigotico, che sembra affai più antico di quello, che si vede nelle Monete di Eugenio IV. figurate al num. I. II. e III., perchè ciò potrebbe essere stato migliorato, per uniformarsi a quelle, che battevanfi in Roma; siccome appunto si scorge in quelle battute nella Zecca di quella Dominante sotto il Pontificato medesimo di Eugenio IV., essendo alcune con carattere semigotico, ed altre con carattere latino, le quali se non avessero il nome, ed arme del Papa, sembrerebbero discoste almeno di un secolo l'una dall'altra. Siccome pertanto del Fiorino d'oro, e del Bolognino nulla si può dire circa il loro conio, attesa la mancanza di esse Monete, passeremo ad osservare le altre due, che ci restano.

La Moneta adunque espressa in primo luogo nella seconda Tavola al num. XVII., si è a mio credere il *Quattrino*, sei de' quali equivaler dovevano al Bolognino, battuta nel 1438, essendo, come ne assicura il N. A. (pag. 42.), di rame con picciola porzione d'argento, e del solo peso di circa quindici grani per essere mal conservata. Ha nel diritto un Giglio bianco in campo rosso, assunto per arme della Città, come lo è anche presentemente, dopo il 1350 (pag. 10) allorchè passò dal partito Ghibellino al Guelfo, come si vede nei sigilli espressi alla pag. 1 e 39, ed attorno le lettere CO: D. FVLGINEO, cioè *Communitas de Fulgino*, che appunto corrisponde a quanto lasciò scritto il suddetto Cronista all'anno 1438. Nel rovescio scorse l'intera immagine del Santo Protettore della Città vestito degli abiti sacri, col capo ornato di nimbo, con la destra alzata in atto di benedire, e colla sinistra stringente il Pastorale, e nel margine l'epigrafe S. FELICIANUS. Siccome poi non ho ommesso per lo passato d'indagare anche le notizie de' Santi Protettori, che si veggono nelle Monete delle rispettive Città, per maggiormente illustrare l'argomento, che si tratta, ho supplicato eziandio il nostro dottissimo Autore a comunicarmi una breve notizia della vita di detto Santo; ed avendo egli aderito alle mie premure, così mi scrive. „ Quanto

„ *vel rectum, nisi quod placuit sibi, ducunt:*

„ *Vel quia turpe putant parere minoribus, & qua*

„ *Imberbos didicere, senes perdenda fateri.*

„ Ciò, che con qualche certezza sembra potersi asserire, a questo riducesi:
 „ Trasse S. Feliciano sua origine da Fuligno, comechè ei nascesse l'anno 160
 „ in Forostaminio, Città poco più di due miglia da questa lontana, e che poi
 „ nel 740 fu da Liutprando Re de' Longobardi distrutta. Fu ordinato in Ro-
 „ ma Sacerdote dal Pontefice S. Eleuterio, e da S. Vittore, che gli succe-
 „ dette, consecrato Vescovo di Fuligno l'anno 203. Può dirsi con tutta veri-
 „ tà, ch'egli fu l'Apostolo, non pur di Fuligno, cui dal Cielo dato fu per
 „ Pastore, ma di tutte le confinanti Città, e Provincie, nelle quali collo
 „ zelo, colla dottrina, e co' suoi miracoli, abbattuta l'Idolatria, sparse da
 „ per tutto il lume dell'Evangelica legge. Narrano il Jacobilli, e l'Ughelli,
 „ che fu dal Santo Vescovo solennemente consacrata ad onore di S. Giovan-
 „ ni Battista una Chiesa da lui ampliata in Fuligno, cui essi distinguono col

T. VIII.

O O O

„ no

„ nome di Basilica Palatina; ma poca, o niuna cognizione mostrerebbe della
 „ Storia Romana, e dello Stato della Chiesa in que' tempi chi s' induceffe
 „ facilmente a crederlo. Malgrado la calma, che i Cristiani godettero dalla
 „ morte di Severo fino alla elezione di Decio; non ebbero tuttavia, spcial-
 „ mente in Italia, pubbliche Chiese, e molto meno con solennità dedicar le
 „ folevano, ragunandosi essi per lo più in luoghi nascosti, come il chiarissimo
 „ Sig. Cavaliere Olivieri riflette nelle sue Ricerche su di S. Terenzio Pro-
 „ tettore di Pefaro. Nè pur fo se bastevolmente fondata sia l' opinione de'
 „ furriferiti Autori, che francamente asseriscono essere stato il Santo decorato
 „ da Papa Vittore dell' uso del Pallio, con ampia facoltà di ordinare Chieri-
 „ ci, Sacerdoti, e Vescovi nelle vicine Provincie, come fece in Terni, con-
 „ secrando Vescovo di quella Città S. Valentino. Per ciò, che spetta al Pallio,
 „ potrebbe l' errore esser nato da qualche antica pittura del Santo, in cui il
 „ Clavo, o sia l' ornamento della Pianeta, mal a proposito fosse stato confuso
 „ col Pallio Arcivescovile, come dottamente osserva Monsig. de Vita (*Antiqu.
 „ Benevent. Tom. 2. Diff. V. c. 5*); giacchè il costume di dipingere i Vescovi
 „ colla Mitra, col Pastorale, e Piviale, non ebbe luogo che in tempi assai
 „ posteriori all' età del Santo. Dirò dunque, che consumato il Santo Vescovo
 „ dalle fatiche, e dagli anni pieno di meriti nella cruda persecuzione, che
 „ mosse contro de' Critiani, e principalmente contro de' Vescovi, l' Imperator
 „ Decio, detto perciò a ragione da S. Cipriano (Epist. 52.) *Tyrannus
 „ infestus Sacerdotibus Dei*, anch' egli con invitta costanza sostenne il martirio
 „ in questa sua Città ai 24 di Gennajo, nel qual giorno con istraordinaria
 „ divota pompa solennizzasi dalla Chiesa Fulignate l' annua memoria del glo-
 „ rioso suo Santo Protettore.

„ Quasi tutti gli Scrittori delle sue gesta affermano esser lui vissuto 94
 „ anni; e quindi pongono la di lui morte nell' anno 254 dell' era volgare,
 „ sebbene il Jacobilli nella serie de' Vescovi di Fuligno lo dica ucciso nel pre-
 „ cedente, a differenza di ciò, che scrisse nella Vita riferita dai Bollandisti
 „ (*Act. Sanctior. Tom. 2. p. 548*); ma s' egli è vero ciò, che attestano i più
 „ accreditati moderni Scrittori, che i due Decj Padre, e Figlio messi furono
 „ a morte nel Novembre, o Dicembre del 251; giacchè nel susseguente fu
 „ dalle armate della Mesia, e della Tracia proclamato Augusto Treboniano
 „ Gallo, forza farà di anticipare di tre anni almeno la morte del Santo,
 „ quando vogliasi ucciso sotto Decio. Dissi sotto Decio, e volli dire per or-
 „ dine di qualche Prefetto, o Governatore dello stesso Augusto; imperciòc-
 „ chè il passaggio di Decio per questa Città dopo la vittoria, che si suppone
 „ da lui riportata contro de' Medi, e de' Persiani, troppa insuperabili
 „ difficoltà dee per mio avviso incontrare.

„ Può crederfi, che la venerazione, e il culto verso di così Santo Pastore,
 „ che avea col proprio sangue chiusa la gloriosa carriera del viver suo,
 „ incominciassero ben tosto appresso de' Fulignesi, che la di lui poderosa assis-
 „ tenza, ed intercessione tutto giorno sperimentavano ne' loro bisogni; ma
 „ d' uopo egli è tuttavia confessare, che questa Cattedrale ridotta più ampia,
 „ e più decorosa dalla pietà de' Cittadini, e di Benedetto suo Vescovo (*Jacobilli pag. 27*),
 „ fu solo ai 10 di Marzo dell' anno 1146 con pompa veramente solenne consecrata al Santo Vescovo e Martire Feliciano. Ciò fu ese-
 „ guito

„ guito ad istanza del Vescovo, e della Città da Giulio Cardinale di S. Mar-
 „ cello Legato in Italia di Eugenio III. in occasione, ch' egli ragunò in Fu-
 „ ligno un Concilio Provinciale per altri urgenti affari, a cui oltre la persona
 „ del Legato medesimo, e del Vescovo di Fuligno con tutto il suo Clero in-
 „ tervennero ancora 22 altri Vescovi, e 205 tra Abati, Priori, ed altri co-
 „ stituiti in Ecclesiastiche dignità, come tutto raccogliessi dalla Bolla del men-
 „ tovato Cardinal Legato, che originale conservasi in questo Archivio Capi-
 „ tolare, e che vien eziandio riferita dall' Ughellii (*Ital. Sacr. Tom. I. de Episc.
 „ Fulgin. col. 146. 47. 48.*)

La seconda Moneta espressa al num. XVIII., che reputo pure battuta nel
 suddetto anno 1438 per il *Picciolo*, che equivaleva al Denaro, come par che
 chiaramente il dimostri la forma de' caratteri. Leggesi dall' una parte all' intor-
 no **CO. D. FVLGINEO** alla guisa stessa, che nella precedente, colla dif-
 ferenza, che dove in quella il campo è occupato dal Giglio, lo è in questa
 dalle tre ultime lettere del nome della Città; dall' altra parte vedesi il Giglio
 con attorno **S. FELITIANVS**. Anche il nostro dottissimo Autore è di senti-
 mento, che essa appartenga ai Trinci. „ Questa picciola Monetuccia, mi scriv'
 „ egli, ch' è di rame con una assai scarsa porzione di argento, pesa solo gra-
 „ ni otto, perchè mal conservata, e dee per mio avviso riferirsi come l' altra
 „ al tempo di Nallo Trinci, o per lo meno a quello di Corrado nel 1438;
 „ nel qual caso però forza sarebbe di confessare, che i Trinci mai non bat-
 „ tessero Moneta col loro nome, del che difficilmente so persuadermi. Que-
 „ sta, ch' è in mio potere, fu rinvenuta allorchè si allargava lo stradone,
 „ che dalla Porta di S. Maria conduce a questo Seminario.

Eugenio IV.

1439 al 1447.

Estinta dal Cardinale Gio: Vitelleschi la potenza de' Trinci, con aver
 fatto prigionie li 9 Settembre 1439 Corrado co' figli, tornò la Città all' ubbi-
 dienza della Santa Sede. Fra gli Articoli, che si presentarono al Cardinale
 medesimo li 12 Settembre, fu chiesto al num. 21 anche la conferma del pri-
 vilegio di batter Moneta, che subitamente le venne accordato (p. 20 e 51).
 In vigore di una tale conferma proseguì la Zecca a batter Moneta, ma coll'
 esprimere in essa il nome del Pontefice allor regnante, e ciò sotto la dire-
 zione del sopraddetto Piermatteo di Silvero Orfini (pag. 21). Una sola qua-
 lità di Moneta si è però sino ad ora rinvenuta di quelle coniate sotto que-
 sto Pontefice: essa è il *Picciolo*, della quale di tre varj conj se ne possono
 vedere i Disegni al num. I. II. e III. (pag. 30). Essi sono di rame con po-
 chissima porzione di argento, del peso di grani dodici. Da una parte si legge in
 ogni una **EVGENIVS PP. QVARTVS** con le ultime quattro lettere nel campo
 disposte in forma di croce; e dall' altra, attorno ad una Croce gigliata, ch' è
 l' arme del Popolo (pag. 10), la parola **VRBS FVLGINEI**. Due altre, con
 pochissima diversità fra esse, e le dianzi descritte io conservo presso di me.

Niccolò V.

1447 al 1455.

Succedette ad Eugenio IV. nel Pontificato Niccolò V., sotto del quale si
 T. VIII. tro-

O o o 2

trovano due altri varj Piccioli uniformi ai precedenti (pag. 30), ma che alcun poco variano nel conio, avendo nel diritto due Chiavi incrocicchiate, ed insieme legate, che possono essere tanto l'arme del Papa, che quella della Chiesa; ed all'intorno NICOLAVS PP. V. Nel rovescio la solita croce gigliata, e le lettere DE FVLGINEO. Vedasene il disegno al num. IV. e V., tolto da quelle, che conservo nella mia Raccolta. In riguardo a dette Monete mi soggiugne il dottissimo N. A. trovarsi in un Codice del Jacobilli, che ha per titolo: *Memorie notabili estratte dai Libri della Cancellaria di Fuligno dal 1451 fino al 1619* alla pag. 8, un'istanza di Piermatteo Orfini al Generale Consiglio in questi termini: *19 Septembris 1452 Piermattheus Miliani de Orfinis, qui bodie monetat Picciolos in Civitate Fulgin. petit fieri bandum quo exbandiantur a Civitate & districtu Fulgin. omnes Piccioli, & quod non possint expendi nisi Piccioli, quos ipse fecit. Non obtentum; imo expendiantur veteres Monete, & quattreni, ut prius videlicet quinque denariis.* Dal che deducesi, che cinque di detti Piccioli, o Denari, equivalevano al Quattrino, ch'era la sesta parte del Bolognino.

Calisto III.

1455 al 1458.

Uniformi ai Piccioli di Niccolò V. sono due altri col nome di Calisto III., come si vede nella Tavola al num. VI. e VII., i quali eziandio conservo. Leggesi all'intorno delle Chiavi della Chiesa CALISTVS PP. III., e della Croce nel rovescio DE FVLGINEO. Variano fra essi, al vedersi nel primo da ogni parte nella sommità del margine una Rosetta, e nel secondo un picciolo Giglio, probabilmente per arme della Città (pag. 31).

Pio II.

1458 al 1464.

Anche sotto il Pontificato di Pio II. si continuò a batter Piccioli simili ai precedenti, con la sola differenza, che all'intorno delle Chiavi leggesi PIVS PAPA II., come può vedersi nel disegno al num. VIII. preso dal Fioravanti (pag. 32).

Conservo presso di me un'altro diverso Picciolo, del peso di soli nove grani, per essere mal conservato, senza nome di alcun Papa, ma che dalla forma de' caratteri sembra essere stato battuto nel tempo di questo Pontefice. Ha da una parte nel campo la solita Croce gigliata con intorno DE FVLGINIA ✠, sebbene le lettere intermedie sieno assai corrose: e nella sommità del margine un picciol giglio: dall'altra parte la testa mitrata di un Santo Vescovo, colla leggenda S. FELITI. . . . S. Sarebbe d'uopo per ben spiegarla vederne altra meglio conservata; sembra però potersi leggere *S. Felicianns Eps.*, cioè *Episcopus*. Osservasene il disegno al num. XIX. Potrebbe essere, che detta Monetuccia fosse stata battuta dai Fulignati con vario conio, affin di distinguersela dalle antecedenti, per essere state falsificate, o per altri motivi a noi ignoti.

Dalle finora descritte Monetuccie ben si comprende, che gran quantità ne doveva essere stata battuta, e conseguentemente più del bisogno, come suol accadere, per essere di quelle Monete sopra delle quali maggiormente

ne

ne approfittano i Zecchieri. Lo stesso dovevano fare le altre Zecche vicine, che a quei tempi erano varie; e perciò grave pregiudizio e sconcerto ne proveniva ai sudditi. All'abbondanza di tali Monetucce si aggiunse l'altra di essere stati adulterati i Bolognini, ch'erano le Monete d'argento, che allora correvano per tutta la Marca, Umbria, ed altre di quelle Provincie, battuti a somiglianza de' Bolognesi, da' quali avevano preso un tal nome; quindi sempre più crescevano i disordini. Per tal ragione volendo il Pontefice por riparo ad un tale inconveniente, dovette far suspendere in Fuligno la battitura delle suddette Monetucce, ed ordinare una riforma di Monete simile alla Romana, e perciò i Fulignati spedirono Ambasciatori al Papa per esporgli le sue ragioni sopra la detta nuova Moneta da batterfi, come si ritrae da una lettera scritta al Papa da Monsignor Francesco Patrizi Governatore di Fuligno, che allora ritrovavasi in Assisi, in data dei 21 Settembre 1461, ch'è del tenor seguente, gentilmente comunicatami con molte altre notizie fino nel 1769 dal dottissimo Sig. Ab. Marchese Alessandro Bernabò.

SS^{mo} D. N.

Mittunt ad Sanctitatem V. Pater SS^{me} Oratores suos Fulginates rationes suas exposituros super nova pecunia cudenda: Et certe in his Provinciis tot excussoribus permissum est nummos signare, ut adulterina pecunia undique scateri videatur: Et Emilianus Tifernas hic fratresque sui acutissimi Artifices habentur, & populis aliqua ex parte suspecti sunt. Audite igitur Sanctitas V. Oratores Fulginates, quos summopere ei commendo, & oro mihi imperet quidquid hac in re acturus sum. Foelix perennisque Sanctitas Vestra, cui me dedo, ac commendo. Assisi xxi. Septembris 1461.

Ascoltate che furono dal S. Padre le ragioni de' Fulignati, ed ammirato il valore di Emiliano Orfini, e de' suoi fratelli, lo costituì con suo Breve soprastante alla Zecca del Ducato Spoletano a conto della Camera Apostolica, che dovette stabilire in Fuligno per di lui comodo, e minore spesa. Qual fosse il tenore del Breve, e per conseguenza quali fossero i Capitoli, che loro ingiunse per la battitura di questa nuova Moneta, non saprei indicarli, per non esser' egli a mia notizia. Ciò, che sappiamo, si è, che ritornati che furono gli Ambasciatori a Fuligno, Emiliano Orfini figlio del suddetto Piermatteo li 11 Dicembre del medesimo anno 1461 aveva battuto 250 libbre di Moneta d'argento, e 260 di mistura con tutta la diligenza, ed esattezza, affinché non fosse commessa alcuna frode, imperciocchè in quella Provincia sempre s' aumentava la Moneta adulterata. A tale effetto il suddetto Governatore aveva destinati presidenti a tal Zecca quattro Artefici peritissimi, e da Perugia fece venire un Zecchiere acciocchè facesse il saggio della detta nuova Moneta, per assicurarsi, che fosse del peso, e bontà stabilita. Posto ciò ne rese di tutto con sua lettera inteso il S. Padre, inviandogli nello stesso tempo una mostra di tali nuove Monete, affinché si degnasse ordinargli, se poteva licenziarle dalla Zecca per poscia darle in corso; lo che stimava difficile che avvenisse, se prima non comandava il Santo Padre, che fossero ricevute nella Marca; come si raccoglie dalla suddetta Lettera, che vien registrata dal N. A. alla p. 21. Le Monete furono certamente battute simili alle Romane, cioè Grossi, Bajocchi, e Piccioli, perchè il detto Pontefice ebbe in vista, come vedremo, per rimediare ai disordini, di abolire nella Marca, e nell' Umbria la Moneta de'

Bo-

Bolognini fino allora usata, e sostituirle il Bajocco. Quindi è, che, verisimilmente parlando, le Monete, che furono in Fuligno dall' Orfini battute, saranno itate quelle, che portano il nome del Ducato Spoletano, già descritte dallo Scilla nel suo Indice delle Monete Pontificie alla pag. 24 e 157, ed i tipi prodotti, rispetto al Grosso, dal Vettori nel suo Fiorino d' oro illustrato alla pag. 144; riguardo al Bajocco dal Fioravanti al num. IV. giacchè portano l' epoca dell' anno IV. di Pio II., che appunto corrisponde all' anno 1461; e rispetto ai Piccioli il disegno d' uno di essi trovasi presso il suddetto Vettori alla pag. 144. Di tali Monete non ne dò qui i tipi, nè la descrizione, perchè ciò si farà dall' eruditissimo Sig. Ab. Antonio Acqua, che si è preso l' impegno di comporre la Dissertazione su le Monete del Ducato Spoletano; al qual' effetto ho avuto il vantaggio di somministrargli tutt' i disegni di tali Monete, e le poche notizie che si ritrovavano appresso di me.

Al vederli i Fulignesi uscire dalla propria Zecca Monete non solo senza alcun indizio della loro Città, ma anzi col nome del Ducato Spoletano, probabilmente parlando, si crede, che lor recasse molto dispiacere; quindi è, che si determinarono di avanzare nuove suppliche al Papa (pag. 22), affinchè lor permettesse di poter far battere anche Moneta propria; lo che venne loro accordato. Di fatto li 28 Ottobre 1462 spedirono gli Ambasciatori a Roma per trattare sopra la nuova Moneta da batterli, come risulta da altra Lettera del Patrizj prodotta dal N. A. (pag. 21 e 22.) Non venne però ad essi accordato, che di poter far battere i Quattrini, come si ritrae dall' Instrumento sopra ciò stipulato in Todi li 6 Dicembre 1462, che piacciemi di produrre intero, essendomi stato comunicato dal dianzi lodato Sig. Marchese Bernabò.

In Nomine Domini Amen.

Noverint universi, & singuli presentes, pariterque futuri per hoc verum, & publicum Instrumentum, quod cum inter RR. PP. D. Thomam de Piccolominibus de Senis Apostolicae Camerae Clericum, & in Camerariatus SS. D. N. PP. Officio Locumtenentem, aliosque D. D. de Camera Apostolica ex una, & spectabiles Viros D. D. Joannem Seninum Militem, Antonium de Boncambiis, & Guidum de Bycy Legum Doctores, & Marinum-Angelum de Mergantibus Honorabiles Cives, & Ambasciatores Magnificae Communitatis Fulginae, & nom. dicte Communitatis Ageres ex alia partibus fuerint nuper habiti plures tractatus super novis Quatrenis conficiendis per ipsam Communitatem in dicta Civitate Fulginei, hinc siquidem fuit, & est, quod anno a nativitate Domini Millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo die sexta mensis Decembris Pontificatus vero SS. in Christo Patris, & D. N. D. Pii Divina providentia Papae Secundi Anno Quinto sedentibus in Apostolica Camera Tuderti mane hora tertiarum consueta RR. PP. DD. Thoma de Piccolominibus Locumtenente praefato, Antonio de Forlivio Generali Thesaurario praefati SS. D. N. Papae, ac Sulimano de Sulimanis Apostolicae Camerae Clericis, & Jacobo de Mucciarellis Curiae Caus. Camerae Apostolicae generali Auditore ex una, & ibidem praesentibus, & assistentibus supradictis D. D. Joanne Senino, Antonio, Guido, & Marino Angelo Ambasciatoribus supradictis ex alia partibus, praefatae siquidem partes, videlicet R. D. Thomas Locumtenens de Mandato, & dixit SS. in Christo Patris, & D. N. D. Pii Papae praefati super hoc viva vocis oraculo sibi facto, ac auctoritate Camerariatus Officii, cujus curam gerit de presenti, ac de consilio, voluntate, & assensu supradictorum Omnium D. D. de Camera nomine SS. D. N. Papae,

Papae, & Camerae Apostolicae praefatorum, & praefati D. D. Joannes Sensivus, Antonius Guidus, & Murinangelus Ambasciatores pro parte, & nomine dictae eorum Communitatis dictae Civitatis Fulginiae, de cujus rato, & rati habitatione promiserunt facere fidem legitimam in Apostolica Camera per publicum Instrumentum infra duos menses proximè sequentes, alioquin, quod omnia, & singula contenta in presenti Instrumento nullius sint roboris, vel momenti ad invicem convenerunt, & concordarunt, quod ipsa Communitas Fulginei per tres annos proximè sequentes valeat, & possit liberè, & impunè cudere, & cudi facere Quatrinos juxta formam anni Capituli inter ipsas partes ibidem in vulgari ydiomate pro clariori omnium intelligentia formati, & ordinati, cujus quidem Capituli tenor de verbo ad verbum sequitur, & est talis videlicet = Che la Comunità di Fuligno per spazio, e tempo di tre anni prossimi avvenire da questo dì sei Novembre 1462 cominciando possa liberamente battere, e far battere in detta Città di Foligno quattrini, che ne vadano quattro a bajocco in detta Città, e che tengano Oncia una, e Denari dodici d'argento fino per libbre di Rame, e di peso ne vadano 32 e mezzo per oncia, e la stampa sia dall' una parte le Chiavi, e con lettere d'intorno, che dicano Fulginei, e dall' altra parte sia l'Arme di N. Signore con lettere intorno, che dicano Pius Papa Secundus, e si tiri di rimedio di lega denari tre, e quattrini otto per ciascuna libbra, & promiserunt supradicti Ambasciatores nomine dictae eorum Communitatis quod dicta Moneta, sive Quatrinus coniandi erunt juxta, & legales juxta conventiones supradictas, & in eis fabricandis, coniandis, & expediendis nulla fraus, nullusque dolus committetur, alias Communitas ipsa, & qui in praedictis culpabiles erunt, incidant in poenas juxta modum, formam, & similitudinem Capitulum conductae Cecchae Honorabilis Viri Magistri Miliani de Fulgineo, quam de praesenti pro Camera Apostolica exercet in Ducato Spoletano de similibus loquentium, pro quibus omnibus, & singulis attendendis, & observandis praefatae partes nominibus praedictis hinc inde videlicet = D. Thomas Camerae Apostolicam, ejusque Bona mobilia, & immobilia praesentia, & futura; D. D. vero Ambasciatores dictam eorum Communitatem Fulgineam, & omnes, & singulos Homines ejusdem, eorumque, & cujuslibet ipsorum bona mobilia, & immobilia praesentia, & futura ubilibet constituta sub poenis Camerae, & sub omni alia majori, vel meliori forma solemniter obligaverunt, & hipotecarunt cum summisionibus, renunciationibus, poenis, censuris Ecclesiis solemnitatibus in similibus contractibus de jure, vel consuetudine poni, & addi solitis, & consuetis, & insuper praefatus D. Thomas Locumtenens, quibus supra nominibus supra pectus suum: D. D. vero Ambasciatores sacrosanctis Scripturis corporaliter manutactis juraverunt, & quilibet eorum juravit nominibus praedictis praedicta omnia, & singula attendere, & observare, & in nullo contradicere, facere, vel venire per se, vel aliam, seu alios quovis quaesito colore supra hipoteca, & obligatione praedictis. De, & supra quibus omnibus, & singulis dd. partes hinc inde petierunt sibi fieri a me Notario publico infrascripto publicum Instrumentum unum, & plura. Acta fuerunt haec Tuderti, ubi supra anno, die, mense, & Pontificatu, quibus supra praesentibus ibidem supradd. D. D. Clericis, & Auditore Camerae, ac spectabili, & egregio Viris Ambrosio de Spannochis SS. D. N. Papae Depositario, & Francisco de Gbinuzziis de Saenis Mercatore Romanam Curiam sequent. testibus ad praedicta vocatis specialiter, & rogatis.

Et ego Gerardus Joannis Mastei de Volterris publicus Apostolica, & Imperiali Aucto-

Auctoritatibus, nec non Apostolicae Camerae Notarius, qui praedictis omnibus, & singulis, dum sic praemittitur, agerentur, & fierent una cum praenominatis Testibus praesens interfui, & sic fieri vidi, & audiui; Idcirco hoc praesens publicum Instrumentum per alium me aliis occupato negociis fideliter scriptum, ex inde confeci, & in hanc publicam formam redegi, signoque & nomine meis solitis, & consuetis una cum impressione Sigilli Camerariatus Officii signavi, scripsi, & publicari rogatus, & requisitus, in fidem, & testimonium omnium, & singulorum praemissorum.

*Loco & Sigilli Cameralis,
& Signi Notarii.*

In vigore dunque di tale facoltà fu dalla Camera Apostolica accordato alla Comunità di Fuligno di poter per tre anni far battere Quattrini del valore della quarta parte del Bajocco, purchè fossero del peso di grani 17 $\frac{3}{4}$, e che contenessero grani 2 $\frac{1}{4}$ d'argento fine. Niuna Moneta però fino ad ora si è veduta, che abbia da una parte l'arme del Papa con attorno le lettere PIVS PAPA SECVNDVS, e dall'altra le Chiavi con le parole FVLGINEI, come fu ad essa Comunità prescritto: perciò non possiamo accertarci, che si batteffero. Tuttavolta egli è assai presumibile, che ciò effettuassero; perchè molto loro stava a cuore di avere propria Moneta, siccome avevano avuto per lo passato (pag. 22 e 51). Comunque ciò siasi, il fatto si è, che per lo spazio di 50 anni in circa non veggiamo più alcuna sorta di Moneta col nome di essa Comunità. Per tanto credesi, che fosse poscia ad essa affatto interdetto tale facoltà, come pure fu proibito a molte altre Città sotto gravi pene il far batter Moneta di qualunque sorta senza espressa licenza della Santa Sede; il che chiaramente si ritrae dalla proibizione fatta dallo stesso Pontefice Pio II. li 16 Gennaro 1463, che ho dianzi prodotta (pag. 344). A ciò fu costretto il Santo Padre per impedire i gravi disordini, che allora erano nella Marca, e Ducato Spoletano in materia di Monete, provenuti in gran parte dalla molteplicità delle Zecche.

Se non fu ai Fulignesi permesso di poter far battere Moneta propria per le ragioni dianzi indicate, egli è assai verisimile che almeno ottenessero, che dalla propria Zecca non uscisse Moneta col nome di altre Città; se pur non fu ciò ordinato, perchè le Monete ivi coniate si potessero distinguere da quelle della Zecca Romana. Si fonda tal congettura sul vedersi molte belle Monete di Pio II., e de' Pontefici susseguenti, che dalla maestria del conio, e da altri contrassegni ben si comprende sieno state formate dal suddetto Orfini in que' tempi assai stimato in tal' arte. La prima, che di tali Monete conid, fu quella certamente del valore di due Ducati d'oro stata pubblicata per la prima volta dal chiarissimo Monsig. Stefano Borgia nella dianzi inserita illustrazione alla pag. 47, e poscia dal N. A. alla pag. 32. Di essa Moneta d'oro abbiamo indubitata prova, che uscisse della Zecca di Fuligno, in una Lettera scritta dal suddetto Monsig. Patrizj ad Agostino Patrizj suo attenente in Roma li 1 Febbrajo 1464, acciocchè la mostrasse al Papa (pag. 23 e 50); la qual Lettera, e le altre prodotte si leggono anche in un Codice della Biblioteca Barberina segnato 3072 al num. 258. Fu essa coniatà dall'Orfini a persuasione del suddetto Monsignore allusiva alla spedizione navale, che il Pontefice stava preparando contro il Turco, ad esempio di altri Principi, che ave-

avevano fatto esprimere nelle loro Monete l'impresa più riguardevoli per lasciare di ciò memoria a' potteri, e perciò tal Moneta è in sommo pregio: il quale si accresce, per esser la prima fra le Pontifizie, che siasi coniatà di un tal valore. Osservasene il disegno al num. IX. Vedesi impresso nel diritto una Nave, alla cui poppa siede il Pontefice ornato degli abiti sacri, con la destra alzata in atto di benedire, e con la sinistra sostiene un Vessillo con la Croce, avanti di cui sta collocato su di un'Altare il Calice con sopra l'Ostia sacra, e fra l'Altare, e il Pontefice un Cardinale: all'intorno leggesi EXVRGAT DS. ET DISSIPENTVR INIMICI EIVS, e nell'orlo della Nave l'iscrizione PIVS II. PONT. AN. VI. Nel rovescio le figure di S. Pietro, e S. Paolo, fra le quali in alto la Croce, e a' piedi lo Stemma Pontificio, col motto all'intorno VINDICA D. SANGVIN. NRM QVI PRO TE EFVSVS EST. Dalla Croce in detta Moneta espressa, e dal fine per cui fu coniatà, vale a dire pe' Crocesignati diretti all'impresa contro il Turco, prese motivo il Patrizj di chiamarla *Crociato*, a somiglianza dei Gigliati denominati dal Giglio (pag. 34 e 52).

Per la medesima ragione di non esservi indicazione di Città si potrebbe credere uscito dalla Zecca di Fuligno il Ducato d'oro, che si conserva nel Museo Imperiale per l'addietro affatto ignoto ai Monetografi. Ha da una parte l'arme del Papa con sopra le Chiavi, e Triregno, ed attorno le lettere ✠ PIVS PAPA SECVNDVS C.; e dall'altra la figura di S. Pietro con le parole ✠ S. PETRVS DE TE MA III., delle quali lascio agli Eruditi la interpretazione; quando mai nel Disegno non vi fosse errore.

Quelle d'argento al num. X. e XI. si possono ragionevolmente credere, che fossero due Grossi battuti nella medesima occasione della precedente da due Ducati, benchè non abbiano lo stesso tipo a giudizio del Patrizj nella sua lettera (pag. 34 e 52), imperciocchè hanno nel rovescio il Papa nella stessa positura davanti all'Altare, su cui sta il Calice fra due lumi, ed il motto DIRIGE DNE GRESSV NROS, che può alludere alla medesima spedizione. Nell'opposta parte v'è impressa l'Arme del Papa ornata delle Chiavi, e Triregno, ed in giro le lettere PIVS PAPA SECVNDVS. Variano fra esse da un M con doppia Croce sopra, che si vede nella seconda dietro il Papa, che altro non è, a mio credere, che la Marca del Zecchiere Milanese, o sia Emiliano.

Oltre le suddette due Monete d'argento altre fuor di dubbio ne furono coniate in Fuligno sotto il medesimo Pontefice, specialmente per provvedere il Commercio di buona Moneta, ad esclusione de' Bolognini Marchesani; poichè ciò chiaramente deducesi dall'essere contrassegnate con la suddetta Marca, dal non avere il nome della Zecca, e dall'uniformità del Conio, le quali cose ci additano essere state lavorate tutte dal suddetto peritissimo Artefice. De' Grossi uno si è quello, che pubblicò il Fioravanti al num. 2, l'altro descritto dallo Scilla al num. 1, ed altro inedito, ch'io conservo nella mia Raccolta, tutto uniforme nel diritto ai suddetti due con la Nave. Le tre Monete parimente descritte dallo Scilla al num. 8. 9 e 10 sotto il detto Pontefice, ch'io tengo per il Bajocco Romano, sette de' quali equivalevano al Grosso, se non sono state battute in Fuligno, sono certamente lavorate dal suddetto valente Artefice, come si rileva e dalla maestria, e dalla Marca predetta;
T. VIII. P p p nè

ne debbe ciò far specie nel vederfi in esse le quattro lettere VRBI folite indicare *Roma*, perchè furono così ordinate per uniformarle ai Bajocchi Romani, se pure non fu dall' Orfini in Roma trasmesso il conio per batterle.

Paolo II.

1464 al 1471.

Dopo la morte di Pio II. non restò interrotta la battitura delle Monete in Fuligno, imperciocchè succeduto nel Pontificato Paolo II. volle subito l' Orfini fare maggiormente comparire il suo valore con inventare, e produrre al Pubblico nuove Monete per l' addietro non praticate; come può osservarsi in quattro di esse espresse nella seconda Tavola, che io ho il vantaggio di pubblicare per la prima volta, per essere state fino ad ora sconosciute dai Monetografi.

Nella prima di esse sotto al num. XXVI. viene rappresentato da una parte Nostro Signore in atto d' indicare con la destra a S. Pietro un gregge di Pecore, ch' è davanti ad essi, avendo nella sinistra il rotolo indicante il Vangelo; a destra di N. S. si vede S. Pietro col capo ornato di nimbo, colle Chiavi nella destra, e colla sinistra in atto di ricevere da Cristo la custodia del gregge; e fra le due figure in alto l' arme del Papa colle Chiavi, e Triregno; ed all' intorno il motto PETRE PASCE OVES MEAS. PAVLV. II. PONT. MAX. AN. I. Dall' altra parte si vede parimente Nostro Signore sopra le onde del mare in atto di sostenere S. Pietro, il quale teme di sommergersi; ed in giro il motto MODICE FIDEI QVARE DVBITASTI; e poco discosto si scorge una Nave agitata dal mare con otto Apostoli supplichevoli verso il loro Maestro Gesù, leggendosi nel giro della Nave D. ADIVVA NOS. Qual fosse il motivo, per cui si fece battere una simile Moneta, non è così facile l' individuarlo. Potrebbe però il rovescio alludere a ciò, che il Papa disse in un suo Breve al Conte di Montefeltro, scritto subito dopo la sua asunzione al Pontificato, che si trova nel Ciacconio Tom. II. p. 1083. Parla ivi de' flutti, ne' quali si trovava allora la Chiesa, e della fiducia dell' ajuto Divino, che non mancò a S. Pietro, quando fu in procinto di far naufragio. Tal Moneta è d' oro, e pesa grani 284 Romani, così che corrisponde a quattro Ducati d' oro. Ella è singolarissima, sì per non essere stata veduta fino ad ora d' alcun Scrittore di Monete Pontificie, sì perchè è l' unica, che si sia veduta di un tal valore, non trovandosi, per quanto è a mia notizia, che un Ducato da tre, ignoto allo Scilla, e uno da cinque sotto Clemente VII. La possiede il Nobile Signor Conte Federico Sartoni di Rimini nella sua doviziosa Raccolta di Monete Pontificie.

La seconda al num. XXVII. ha nel diritto lo scudo dell' arme del Papa con sopra le Chiavi, e Triregno, il tutto sostenuto da due Genj alati; ed all' intorno PAVLV. II. PONT. MAX. AN. I. Nel rovescio vien espresso N. S., che consegna a S. Pietro il gregge, come nella precedente, col motto ✠ PETRE PASCE OVES MEAS. Essa pure è d' oro, ma del valore della metà della suddetta, cioè di due Ducati. Trovasi con le altre tre susseguenti nella mia Raccolta, per averne fatto acquisto con altre quarantasei del medesimo valore battute in altre Zecche, che furono ritrovate mesi sono in un ripostiglio di antica fabbrica.

La

La terza al num. XXVIII. varia dalla precedente soltanto nella leggenda del diritto, non avendo che il solo nome del Papa senza l'indicazione dell'anno, vale a dire PAVLVS PP. SECVNDVS.

Ciò parimente si legge nella XXIX., ma nel rovescio vien rappresentato S. Pietro in atto di consegnare al Papa, che gli sta davanti inginocchiato, le Chiavi, con in giro le parole S. PETRVS APOSTOLVS. Questa certamente è la stessa Moneta, che lo Scilla descrisse alla pag. 128 per un Ducato d'oro, e che alla pag. 213 accenna avere veduta disegnata in un libro antico Francese; ma non avvertì, ch'ella era del valore di due Ducati, come può vedersi notato, e figurato in più Tariffe di Monete del secolo XVI., che trovansi nella Biblioteca dell' Instituto di questa Città.

Due altre Monete del valore di un Ducato d'oro si trovano col medesimo rovescio di S. Pietro, che dà le Chiavi al Papa, le quali variano alquanto fra loro, poichè leggesi in una all' intorno dell' arme PAVLVS II. PONT. AN. I. Di quella senz'anno, che conservo nel mio stipo, se ne può osservare il disegno al num. XXXI.

Altro Ducato d'oro trovasi nel Museo Imperiale, nel cui diritto vi sono le parole PAVLVS PAPA II., e nel rovescio all' intorno delle due figure ACCIPE CLA. RE. CELOB. Il tipo di esso si vede al num. XXXII.

Coniossi pure in Fuligno sotto il medesimo Pontefice Moneta sì d'argento, che di lega, ma solo col nome del Ducato, o di Provincia del Ducato, che intender si dee lo Spoletano (pag. 38), in cui nome l'Orfini soprantendeva alla Zecca per conto della R. C. Ap. Esse sono descritte dallo Scilla alla pag. 25 e 158, ed i tipi sono prodotti dal Vettori alla pag. 144, e dal Fioravanti al num. IV. e VII., che tutte verranno illustrate dal soprallodato Sig. Ab. Acqua. Altre Monete si trovano con la Marca dell'Orfini, ma queste furono certamente battute in Roma, dove il medesimo nell'anno 1464 passò ad essere Zecchiere, in grazia della sua perizia in tale impiego.

Dopo aver il S. Padre provveduta la Zecca di buona Moneta, per ovviare ai disordini, che erano nella Marca, e Ducato Spoletano, con suo Decreto dei 13 Gennaro 1465 proibì espressamente a tutti i Vicarij delle Città, Comunità, e Terre soggette alla S. Sede per l'avvenire il far battere Moneta di qualunque sorta sotto pena della scomunica, privazione de' gradi, e sborso di mille Fiorini d'oro. E siccome gli sconcerti erano provenuti per essersi adukerate le Monete dette volgarmente *Bolognini Marchesani*, che allora battevanli in ogni Zecca, vietò il batterli, e comandò, che in ogni Città delle mentovate Provincie non avesse corso altra Moneta, che quella della propria Zecca. Dopo una tale abolizione erano necessarij varj provvedimenti per la riduzione della Moneta vecchia a Moneta nuova: quindi è, che ordinò in primo luogo, che il Grosso Papale, e il Bajocco si dovessero spendere, e ricevere per tutte le Terre, e luoghi soggetti alla S. Sede; cioè, che 10 Grossi, e 2 Bajocchi, o 72 Bajocchi valeessero un Fiorino d'oro di Camera, e 10 Grossi, e 4 Bajocchi, o 74 Bajocchi il Ducato Papale; e che in ogni contratto, ed estinzione di debito si ragguagliassero 6 Bolognini Marchesani, che allora correvano per un Grosso.

In secondo luogo, che due Bolognini Papali da batterli valeessero tre Bajocchi, e 48 un Fiorino di Camera, e che 4 Bolognini Papali valeessero 5 Bolognini Marchesani allora correnti.

Terzo. Che detti Bolognini Marchesani si potessero spendere per solo quattro mesi.

Quarto. Che i Tesorieri, e Camerarij non facessero alcun pagamento in Moneta d'argento, se non coi Bolognini, o Bajocchi, e Grossi Papali, e che parimente 5 di quelli valeessero 4 Papali, e così si spendessero.

Quinto. Che dopo 20 giorni ogni pagamento sì pubblico, che privato di Bolognini, s'intendesse di Bolognini Papali a proporzione del suddetto valore, cioè 5 Marchesani per 4 Papali, o in Grossi Papali, o Bajocchi a ragione di 3 Bajocchi per due Bolognini Papali.

Sesto. Che in ogni Contratto fatto a ragione di Ducato di Camera, o a ragione dei 40 Bolognini, potesse il Creditore ricusare ogni altra Moneta d'argento di qualunque altro conio, nè fosse tenuto a ricevere se non che la Moneta Papale, cioè 10 Grossi Papali e 2 Bajocchi, o 72 Bajocchi, o 48 Bolognini Papali per il Ducato di Camera, o 60 Bajocchi, o 40 Bolognini Papali a ragione del Fiorino da 40 Bolognini, o il valore di essi in tanti Bolognini Marchesani allora correnti, cioè 6 per un Grosso Papale, o 5 dei detti Bolognini Marchesani per 4 Bolognini Papali, e a tal ragione di pagamento fossero costretti pagare i Debitori i suoi Creditori nello spazio di detti 4 Mesi, ne' quali ad estinzione de' Bolognini Marchesani fu permesso il corso.

Settimo. Che i Zecchieri durante tal tempo fossero tenuti a ricevere detta Moneta, e compensare con un Grosso Papale 6 Bolognini Marchesani, e per 5 dei detti Bolognini dare 4 Bolognini Papali fino alla somma di 5 Ducati. Spirato il qual termine non li dovessero ricevere se non come argento. Che se dopo detto tempo si fosse trovata appresso qualcuno la proscriotta Moneta, considerata come nocevole al pubblico bene, fosse confiscata, e che qualunque la tenesse presso di se, dovesse pagare cento Fiorini d'oro di Camera.

Il Documento, che ciò dichiara, per essere interessantissimo, lo produca qui intero, giacchè mi è stato gentilmente comunicato, con gli altri che riferirò in appresso, dal più volte lodato Sig. Ab. Gaetano Marini, levato dal registro delle Bolle di detto Papa alla pag. 160.

Paulus Episcopus Servus Servorum Dei. Ad futuram rei memoriam. Romanus Pontifex in superne dignitatis specula militantis Ecclesie divina providentia constitutus, ad universas Fidelium regiones, & precipue Romane Ecclesie immediate subiectas, sue considerationis intuitum, ut ex debito iniuncti sibi ex alto ministerii pastoralis officii incumbit, provide extendit, earumque commoda tam publica quam privata, & quantum sibi divina gratia suffragante permittitur, pro honore Sedis Apostolice, & subditorum Ecclesie indemnitatibus, assiduis meditationibus, & auxiliis, quibus continuis crescant incrementis conservare, & in meliorem statum reducere summis vigiliis conatur; prout locorum, & temporum qualitate pensata id congruentius viderit expedire. Hinc est quod cum fama vulgari referente ad nostram notitiam deveniret in Provinciis nostris Marchie Anconitane, Ducatus Spoletani, Patrimonii, & aliis terris atque locis nobis, & Romane Ecclesie mediate & immediate subiectis varias adulterinas, & reprobas confictas monetas argenteas, in tantum, ex malitiis hominum in diversis locis fabricatas, multiplicatas esse & impune cursum, & valorem habere, quod cum alibi tamquam minus iuste, undique sunt prohibite & rejecte, in maximum provincialium & subditorum nostrorum damnum & jacturam, nostramque displicentiam non mediocrem; idcirco volentes su-
per

DE LLE MONETE DI FULIGNO.



per hiis opportune providere., ne subditi Romane Ecclesie, ex multiplicatione, & cursu similium monetarum, quas Bononenos vulgariter appellant, cujuscumque cunei de presenti currentis, ulterius gravioribus afficiantur incommodis, hoc presenti decreto omnibus, & singulis Vicariis, Baronibus, Dominis, Communitatibus, Universitatibus Civitatum, Terrarum, atque locorum, & quibusvis aliis personis cujuscumque status, dignitatis, & gradus nobis, & Romane Ecclesie mediate, vel immediate subiectis, etiam si Apostolica, vel quavis alia auctoritate, sive concessione, aut privilegio eis quomodolibet concessio monetas cadere antea licuisset, ne ulterius per se, vel alios cadere, aut cudi facere liceat, & ne a quoquam cudi permittant, vel patiantur publice vel occulte monetas aliquas ereas, argenteas, sive aureas, prohibemus expresse sub excommunicationis in singulares personas, ac interdicti in Communitates, & Universitates predictas, nec non omnium, & singulorum privilegiorum a Sede Apostolica, & quibusvis aliis concessorum amissionis, ac omnium dominiorum Vicariatum, & feudorum a Romana Ecclesia, seu quavis alia privationis, & mille Flor. auri de Camera penis, quas ipso facto quotiens contrafecerint incurrere decernimus per presentes. Cudentes vero aut fabricantes Magistri, & Ministri, aut alias quovis modo dantes operam auxilium, vel favorem in cudento monetas aureas, argenteas, vel ereas contra hujusmodi nostram prohibitionem, ab omnibus Civitatibus, Terris, & locis S. R. E. mediate, vel immediate subiectis perpetuo sint exules, & eorum bona omnia ubique eo ipso sint Camere Apostolice confiscata, & alias velut falsarii districte legum Constitutionum, & Statutorum penis coerceantur, & puniantur; etiam fautores, & receptatores, Vicarios, Barones, Dominos, Civitates, vel quasvis Universitates, omnibus, & singulis penis suprascriptis ipso facto subiacere volumus, & tenore presentium decernimus.

Ut autem premissa, & infrascripta firmiter observentur, omnibus, & singulis in Provinciis, Civitatibus, Terris, & locis nobis & S. R. E. mediate vel immediate subiectis Apostolica Sedis Legatis, Gubernatoribus, Rectoribus, Thesaurariis, Porestatibus, Judicibus, Marescallis, Barisellis, Prioribus, & aliis quibuscumque Officialibus districte precipimus, & mandamus sub penis indignationis, & infrascriptis, ut omnia, & singula in his nostris litteris, & Capitulis contenta, in Provinciis, Civitatibus, & Terris eorum jurisdictioni suppositis, faciant quam primum hoc eis innotuerit publicari, & inviolabiliter observari, etiam contrafacientes, juxta tenores harum litterarum nostrarum, & Capitulorum, sine ulla remissione puniri. Legatis autem predictis, si predicta dissimularerint, aut exequi neglexerint, vel noluerint, omni provisione, & salario eis debito eo ipso sint privati. Rectores vero, & Gubernatores ultra amissionem salarii etiam penam trecentorum Ducatorum; alii vero supra nominati amissionem etiam salarii, ac penam excommunicationis, & centum Ducatorum, quotiens in predictis fuerint culpabiles, ipso facto incurrant, & dictis officiis eo ipso sint privati, & ad alia habeantur inhabiles; mandantes Thesaurariis, Camerariis, & aliis quibusvis, ad quos spectaret, predictas provisiones, & salaria solvere, sub penis excommunicationis, & privationis officiorum suorum, ut predicta retineant illis, qui quoquomodo illa premissa amisissent, nec ea illis solvere astringantur: quod si contrafecerint, ultra premissas penas tantundem de suo quantum illis solverint Camere Apostolice solvere teneantur. Volumus autem, ut predictarum penarum tertia pars denuncianti, altera officiali exequenti, & alia Camere Apostolice applicentur, Apostolicis concessionibus, seu privilegiis, & aliis quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus, quibusque derogari volumus per presentes.

Ne

Ne autem ex decreto hujusmodi ex dispensatione, & consumptione monetarum predictarum, quibus Provinciæ nostræ referte admodum videntur, Subditi nostri nimium in earum dissolutione patiantur incommodum; quinimo de bonis, & justis monetis in Zeccha nostra cudendis opportune provideatur, volumus & presenti decreto mandamus, quatenus sub penis in Capitulis infrascriptis contentis ad dissolutionem monetarum confectarum hujusmodi cujuscumque Cunei, præterquam nostri noviter constituti, nec non ad usum, & dispensationem monetarum, quas boni auri argenti, & ponderis justæ cudi in Zeccha nostra decernimus, ordo qui in Capitulis infrascriptis describitur, perpetuo inviolabiliter observetur, quorum tenor infra sequitur, & est talis.

Et primo, quod Grossus Papalis & Bajocchus in Terris, Civitatibus, & locis nobis & S. R. E. mediate, vel immediate subiectis recipi, & expendi debeant, videlicet Grossi decem & duo Bajocchi, aut septuaginta duo Bajocchi pro uno Floreno auri de Camera, aut decem Grossi, & quatuor Bajocchi, vel septuaginta quatuor Bajocchi, pro Ducato Papali, nec possint ab aliquo recusari, & valeat Grossus Bolonensis sex Marchifanos nunc currentes in contractibus, & debitis jam factis ad rationem Bolonensium tam publicis quam privatis, nec quovis modo a quoquam pro eo pretio possit recusari.

Item, quod Bologneni Papales, cudendi juxta ordinationem de mandato nostro per Cameram Apostolicam factam, quorum duo valeant tres Bajocchos, & quadraginta octo unum Florenum de Camera, similiter ubique recipi, & expendi debeant pro dicto valore, nec ab aliquo possint recusari, & quod similiter quatuor Bologneni Papales valeant Bolognenos Marchifanos quinque nunc currentes, nec possint recusari, etiam in quibusvis contractibus debitis jam factis tam publicis, quam privatis.

Item quod Bologneni Marchifani nunc currentes expendi possint, & recipi usque ad quatuor menses tantum, & non ultra, & pro valore supradicto singuli, & non ultra, tum in solutionibus fendis privatis personis, quam Thesaurariis & Camerariis nostris, & Camere Apostolice.

Item quod ipsi Thesaurarii, & Camerarii nostri non faciant solutiones in moneta argentea faciendas, nisi in Bolognenis, seu Bajocchis aut Grossis Papalibus. Item quod quinque ex illis valeant quatuor Papales, & ita recipi, & expendi debeant, nec a quoquam possint recusari.

Item quod de cetero infra dies viginti post publicationem presentium omnes contractus obligationes provisiones, que fiunt, ac pene, & condemnationes impositæ a statutis, vel imponende per Judices, & Officiales, & pretia quarumcumque rerum vendendarum ad minutum, vel ad grossum, salaria quorumcumque Officialium stipendia, & provisiones, de Bolognenis intelligantur, & intelligi debeant de dictis Bolognenis Papalibus, & de illis facta promissio contractus obligatio, vel condemnatio; ita quod creditor solutionem de dictis Bolognenis Papalibus tantum, vel valorem illorum in Bolognenis Marchifanis, videlicet quinque Marchifanos pro quatuor Papalibus, vel in Grossis Papalibus, aut Bajocchis ad rationem trium Bajocchorum pro duobus Bolognenis Papalibus, recipere debeat, & ad hujusmodi solutionem compelli possit & debeat debitor.

Item quod ex contractu quocumque, promissione, obligatione, condemnatione, sive ad rationem Ducatorum de Camera, sive ad rationem Bolonensium quadraginta, creditor recusare possit omnem monetam argenteam cujuscumque alterius Cunei,

nei, nec illam debeat & teneatur recipere preter Papalem, videlicet, Grossos decem Papales, & duos Bajocchos, aut Bajocchos septuaginta duos, aut Boloninos Papales quadraginta octo pro Ducato de Camera, aut Bajocchos sexaginta, vel Boloninos Papales quadraginta ad rationem Flor. de Bologninis quadraginta, vel valorem illorum in Bologninis Marchifanis nunc currentibus, videlicet sex pro uno grosso Papali, vel quinque dictorum Bologninorum Marchifanorum pro quatuor Bologninis Papalibus, & ad hujusmodi solutionem faciendam compelli debeat debitor infra quatuor menses superius pro termino presuinitos.

Item quod Zeccherii durante dicto tempore quadrimestri teneantur, & debeant cuique dare pro sex Bolognenis Marchifanis unum Grossum Papalem, vel pro quinque ex dictis Bolognenis Marchifanis Bologninos quatuor Papales usque ad summam Ducatorum quinque; ab inde vero supra non teneantur recipere dictos Bologninos Marchifanos, nisi ad pondus, & ad eius ponderis valorem argenti solvere in Grossis Papalibus, vel Bologninis, sive Bajocchis; post lapsum vero dictorum quatuor mensium nullam quantitatem teneatur recipere, nisi ad pondus, & tamquam argentum ruptum, nec ulterius quocumque pretio exponi, & recipi possint, sed tantum, ut argentum in massa habeatur: quin immo si in moneta apud aliquem in quacumque summa reperiatur post tempus predictum, tamquam moneta reprobata, & vetita Fisco applicetur, & in penam centum Flor. auri de Camera eam tenens ipso facto incurrat.

Item quod quecumque persona cujuscumque status conditionis, & gradus prefatos Grossos, Bologninos Papales, Bajocchos, & Bologninos Marchifanos, pro alio valore, pretio, modo, forma vel tempore, quam in predictis Capitulis, & quolibet eorum determinatum est, exposuerit, computaverit, dederit, receperit, sive pro pretio valore modo forma, & tempore supra ordinatis refutaverit, vel recusaverit, aut aliter contraxerit, amittat monetam illam, quam preter formam, & modum superscriptum exposuerit receperit, recusaverit, contraxerit, & tantundem, ac etiam eo ipso incidat in penam viginti quinque Ducatorum totiens quotiens contraxerit, cujus tertia pars applicetur Camere Apostolice, altera denuncianti, altera officiali exequenti, & si denunciatus ipse in penas predictas incidisset, pro ea vice illas evitet: supra quibus Officialis denunciantis juramento stare debeat, & credere teneatur.

Ceterum, quoniam difficile foret presentes nostras litteras ubique locorum exhiberi, volumus & dicta auctoritate Apostolica decernimus, quod presentium litterarum transumpto, manu Notarii publici cujuscumque episcopalis, seu laicalis Curie fideliter transcripto & signato, perinde stetur, ac in Judicio & extra ubique fides plenaria adhibeatur, ac si eadem presentes littere originaliter forent exhibite, vel ostense. Nulli ergo &c. banc paginam nostrarum prohibitionis, constitutionis, voluntatis decreti, precepti, & mandati &c. Si quis autem &c. Dat. Rome apud S. Marcum Anno &c. 1465. Idibus Januar. Anno secundo.

Sisto IV.

1471 al 1484.

Contuttochè passasse l' Orfini Zecchiere in Roma, egli è assai probabile, che si continuasse in Fuligno l' esercizio della Zecca per conto della R. C. Ap. A ciò credere ci persuadono le Monete d' oro del precedente Pontefice, le quali non esprimono alcun anno; e le altre d' argento, che portano
il

il nome del Ducato Spoletano; perchè sembra assai difficile, che le potesse tutte coniare prima di passare a Roma. Egli è dunque facile, che lasciasse in Fuligno per Zecchiere un suo fratello, e che questi continuasse a batter Moneta anche sotto Sisto IV., imperciocchè si ha di esso Pontefice altra Moneta del valore di due Ducati d'oro, senza nome di Zecca. Mostra da una parte l'arme del Papa, e la lettera SIXTVS PP. QVARTVS; e nell'opposta Noitro Signore con S. Pietro nella maniera stessa delle precedenti, come può osservarsi nella figura al num. XXX. Dal non ritrovarsi più alcun'altra Moneta de' tre Pontefici susseguenti, che si possa attribuire a Fuligno, ci fa credere, che ne restasse chiusa la Zecca sino al principio del secolo XVI.

Giulio II.

1503 al 1513.

Di poca durata fu il sistema Monetario stabilito da Paolo II.; imperciocchè sotto i Pontefici suoi successori s'incominciò in varie Zecche a battere Monete, e poscia ad alterarsi a poco a poco l'intrinseco di esse con grave pregiudizio de' sudditi, e della Reverenda Camera. Salito però al trono Apostolico Giulio II., una delle prime cure del suo Pontificato fu quella di ristabilire la Moneta nello stato migliore, che ritrovavasi sotto de' suoi predecessori: lo che rare volte lo veggiamo praticato. Fece pertanto nel primo anno del suo governo battere nuova Moneta d'argento, come si ha dai Capitoli stabiliti col Zecchiere li 30 Aprile 1504 presso il Vettori pag. 330; e questa fu regolata in maniera, che dieci Grossi, o Carlini equivalessero al Ducato d'oro di Camera, siccome praticavasi al tempo di Paolo II. Ciò fatto ordinò con suo Breve dei 20 Luglio 1504, che in avvenire tutti i frutti, rendite, e proventi della Camera si dovessero esigere senza alcuna mutazione delle Monete, cioè, che 10 Carlini della nuova Moneta costituissero un Ducato d'oro, e similmente 4 di detti Carlini con due terzi ed un Quattrino costituissero un Fiorino di Moneta Romana, e che ognuno, che prima pagava 10 Carlini di Moneta vecchia fosse obbligato pagare 10 Carlini di Moneta nuova sotto gravi pene. Siccome poi il Grosso, o Carlino, che prima di Giulio II. battevasi, era stato ridotto a grani 67, come si ha da un Bando pubblicato in Agosto del 1498 presso il mentovato Vettori pag. 329, e che il nuovo battuto da Giulio era aumentato sino agli 80 e più grani, quindi è, che per una tale differenza fu variato il nome a dette Monete per distinguerle fra esse, restando quello di *Carlini* alle Monete vecchie, e le nuove furono chiamate *Giulj* dal nome del Papa, come ho dimostrato per l'addietro alla pag. 447. Ognuno poi di detti Giulj fu apprezzato Quattrini 39, come avvertii alla pag. 63 del Tomo I., quando i Carlini non ne valevano che 30, siccome si ha da un Bando di Lorenzo de' Medici pubblicato in Pesaro, che s'inferì nel detto Tomo I. pag. 61. Posta una sì notevole differenza fra la nuova, e la vecchia Moneta, grandi ostacoli incontrò presso i Sudditi, ai quali spiaceva una tale riforma. I Fulignesi profeguir volevano a pagare le loro Gabelle in ragione della Moneta vecchia, per non soffrire un tal danno; e perciò nel 1506 spedirono Ambasciatori al Papa per rappresentargli il gran pregiudizio, che loro proveniva, e ne ottennero un ribasso di 60 Ducati, come si ha dal seguente Breve.

Dile-

*Dilectis Filiis Prioribus Populi & Communi Civitatis nostrae Fulginei
Julius PP. II.*

Dilecti Filii sal. f. Oratores vestros benigne audivimus, & quoniam introductio nova moneta nostra magna cum consideratione, ac deliberatione, de consilio peritorum pro utilitate Populorum nostrorum est facta, generalissimaque est & exceptionem non patitur, & gabella minorum, ut ipsi Oratores nobis exposuerunt, qua in exportandis & importandis rebus toti Populo vestro valde damnosa est, & in hac mutatione moneta majorem posset jacturam afferre, 60 Ducatorum auri singulis annis de dicta gabella minorum vobis pro recreatione vestra totius populi vobis remisimus & liberaliter condonavimus, mandantes Ven. Frat. Episcopo Albanen. Camerario nostro, & Clericis Cam. Ap. ac Thesaurario Provincia nostra ac reliquis, ad quos spectat, ut dictos 60 Duc. auri singulis annis in computis gabeliariorum nostrorum admittant, prout & nos admittimus per presentes. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Datum Urbini die 26 Sept. 1506. Pontif. nostri A. III.

Ma considerando poscia il S. Padre, che se ciò eseguiasi, non avrebbe avuto la riforma delle Monete l'effetto, ch'egli desiderava; perciò con nuovo Decreto dei 26 Gennaio 1507 annullò come surretizio il suddetto Breve, ed altri poscia emanati, e confermò l'ordine dianzi riferito, ed obbligò ciascuno, massimamente della Provincia della Marca Anconitana, e del Ducato Spoletano, e popoli adiacenti, a pagare in Moneta nuova ciò, che prima facevano con la Moneta vecchia; il cui Decreto è del tenor seguente.

*Venerabilibus Fratibus nostris Raphaeli Episcopo Albanen. Card. S. Georgii
Camerario, & Henrico Thesaurario nostris, ac dilectis filiis
Cam. Apostolica Clericis.*

Julius Pp. Secundus. Venerabiles fratres, ac dilecti filii Salutem, & Apostolicam Benedictionem. Accepimus reductionem monetarum maturo Peritorum, & Camere Apostolice consilio adhibito per nos ad communem utilitatem motu proprio, & ex certa scientia decretam, & factam, ac alias, & sepius publicatam adhuc cum prejudicio Fisci Apostolici debito fraudari effectu ob subterfugia Communitatum, & aliarum particularium personarum etiam in dignitate constitutarum, & maxime in Provincia Anconitana, & Locis Ducatus Spoletani, & adjacen. sub pretextu certorum Brevium nostrorum subdole subreptorum sub Data XXI. Novembris, & prima presentis mensis Januarii. Quamobrem reductionem predictam, ac Decretum, & Mandatum nostrum super ea factum tenore presentium quatenus opus sit simili scientia, & motu, ac ex plenitudine potestatis confirmantes, & approbantes circumspeditioni vestre committimus, quatenus remediis opportunis efficiatis, ut tam in Urbe, quam in Provincia, & Locis predictis, ac omnibus, & aliis singulis nobis, & Sancte Romane Ecclesie mediate, vel immediate subjectis monete nostre nove cursum habeant, & exponantur, ac in illis Gabelle Censuum frumentorum quorumcumque tracte, & quicumque alii redditus, & proventus quomodolibet ad nos, & Camera Apostolicam spectant. juxta formam dicte nostre reductionis, & illius mandati, & Decreti exigantur. Quibus Declaramus nullatenus per Nos derogatum esse, nec in futurum derogari, nisi de verbo ad verbum inserta fuerint, non obstantibus Brevibus, quo per Provinciales Marchie, & Communitatem Fulginee respectivo ostenduntur. Que irrita tamquam surrectis extorta decernimus. Volumusque Exatores, & Collectores ad accipiendum monetam veterem cogi non posse, & illam

T. VIII.

pro fracto argento ad pondus tantum valere. Mandantes motu, & scientia predictis, Gubernatoribus, Locumtenentibus, Archiepiscopis, Episcopis, Baronibus, Vicariis, Domicellis, Thesaurariis, Judicibus, Communitatibus, & Executoribus, omnibusque aliis hominibus, & personis tam publicis, quam privatis etiam exemptis, & quoquo nomine nuncupatis, ut reductionem, ac Mandata, & Decreta nostra predicta inviolabiliter observent, & observari faciant sub penis nostro arbitrio imponendis. Constitutionibus, Privilegiis, Consuetudinibus, Decretis, Statutis, Indultis Apostolicis, & aliis quibuscumque contrariis non obstantibus, etiam si talia forent, que derogatione speciali, & insertione de verbo ad verbum indigerent. Quibus omnibus illa pro insertis haberi pro premissorum observatione motu, & scientia similibus de plenitudine Apostolice potestatis derogamus expresse. Datum Bononie sub annulo Piscatoris die XXVI. Januarii MDVII. Pont. nostri an. IV.

Non ostante ciò, le Città di Narni, Terni, Todi, e Fuligno proseguivano a pagare le Gabelle in Moneta vecchia, benchè fosse loro proibito sotto pena di diecimila Ducati d'oro; per lo che incorsero nella medesima pena, come si ha da una Lettera del Cardinale Camerlengo scritta li 5 Marzo 1509 ad Alessandro di Castello Commissario allora della R. C. Apostolica, che lo deputa ad esigere detta somma.

Non ebbe probabilmente effetto una tale condanna, imperciocchè dovettero i Fulignesi far costare, che una tale trasgressione non era provenuta per colpa loro, ma bensì de' Gabellini; quindi è, che il medesimo Cardinalé Camerlengo con altra Lettera in data dei 20 di detto Mese comandò ai Gabellini delle Città di Fuligno, che in appresso dovessero esigere, e pagare a ragione della nuova Moneta secondo le ordinazioni precedenti sotto gravi pene. Eccone il tenore.

Raphael = Dilecto nobis in Christo Alexandro de Castello Commissario nostro Salutem. Dudum per diversa Brevia S. D. N. & varias Litteras nostras monuimus Communitates Narnie, Interamne, Fulginei, ac Tuderti, ut ab usu veterum monetarum consarum & corruptarum omnino se abstinere, & loco illarum novas exponerent, atque exigerent; precepimusque eis sub excommunicationis, aliisque formidabilibus penis, ut gabellas, & alia pedagia ad rationem monete nove exigi curarent, prout in singulis Brevibus & Litteris predictis, de quorum presentatione nobis legitime constat, ac in plurimis Bannimentis in eis Communitatibus factis, & publicatis plenius continetur. Nihilominus Communitates ipse in contemptum mandatorum nostrorum Camereque Apostolice damnum non mediocrem id hactenus exequi neglexerunt. Et demum cum per nos monite fuerint sub pena decem millium Ducatorum, ut infra certum terminum docerent se paruisse monitionibus nostris; tamen aliquae ex eis non comparuerunt, vel minus legitime, & aliquae subdole comparentes, se tamen monitionibus nostris paruisse minime docuerunt. Quapropter stante eorum inobedientia merito eas in penam dictorum decem millium Ducatorum incurrisse declaravimus, & contra illas, ac illarum quamlibet executionem fieri decernimus. Itaque de fide, & probitate tua, rerumque gerendarum experientia plurimum confisi de mandato, ac auctoritate Te Commissarium nostrum generalem tam ad premissas penas decem millium Ducatorum per dictas quatuor Communitates incurfas, quam per omnes Civitates, aliasque Terras, & Oppida, in quibus publica Bannimenta huiusmodi emanarunt, ob illarum non paritionem ipso jure declaratos procedas. Loca vero, ad que premissorum notitia verisimiliter pervenire non potuit

potuit, ad omnia supradicta sub similibus penis, & infra terminum octo dierum post monitionem earundem factam cum effectu non paruerint exigendo Gabellas secundum cursum novarum monetarum ad exactionem pene predictæ sicut contra predictas Communitates procedas. Volumus autem, ut sub eisdem penis precipias Communitati Fulginei, eamque astringas ad obligandum se de solvendo Gabellas ad monetam novam, ac de relevando indemnes Gabellarios illius Civitatis, si per eam steterit quominus Gabelle predictæ ad rationem monete nove exigenterentur; Gabellarios, qui variis subterfugiis, & deceptionibus dicte Camere monita spreverunt, & in penam mille Ducatorum pro quolibet eorum incurrerunt, ad illius integram solutionem similiter compellas cum potestate incarcerandi, multandi, puniendi, privandi, ac alia faciendi, que in premissis necessaria fuerint, seu quomodolibet opportuna, tenore presentium facimus, constituimus, & deputamus. Mandantes eisdem in mandato, & auctoritate quibuscumque S. R. E. officialibus quocumque nomine censeantur, ut tibi in premissis exequendis quotiens a te requisiti fuerint efficaci presidio assistant, faveant, & intendant sub pena arbitrio nostro inferenda, in contrarium facien. non obstantibus quibuscumque. In quorum fidem. Datum in Camera Apostolica die V. Martii MDVIIII.

Visa F. Ponzottus

De Luna

L. Ameriù.

In vigore di tali nuovi ordini furono obbligati i Sudditi a pagare le Gabelle, e le altre Gravezze a ragione della nuova Moneta, per lo che nuovi e pressanti ricorsi furono fatti al Papa; il quale, a fine di benignamente condiscendere a tali suppliche, concesse loro mediante Apostolico Indulto in data delli 18 Luglio 1511 di potere in avvenire pagare le dette Gabelle a ragione della Moneta vecchia, purchè lo facessero in Moneta nuova, e lo stesso confermò loro con altra sua Concessione in data dei 7 Gennajo 1513; delle quali avendo esposto il contenuto, non reputo necessario il riferirle, per timore di non essere troppo prolisso.

Perchè poi avessero i Fulignesi comodo di poter pagare le loro Gravezze in Moneta nuova si venne dal Pontefice in deliberazione di far riaprire la Zecca in Fuligno, affinchè somministrar dovesse, col disfacimento della Moneta vecchia bandita, nuova Moneta, in tutto simile a quella di Roma. A tale effetto fu per conto della R. C. Ap. costituito per Zecchiere *Antonio Segni* Mercante Fiorentino. Sotto quali condizioni ricevesse il detto Segni cotesto impegno, non è pervenuto a mia notizia. Convien perciò credere, che le Monete fortissero in tutto uniformi a quelle, che si battevano in Roma. In fatti l'unica Moneta, che ci resta di questo Zecchiere, è somigliantissima ai Giulj di Roma, ch'io trovo essere del peso di grani 79 Romani. Si vede in essa nel diritto (pag. 35) lo Stemma Pontificio, colle Chiavi, e Triregno, e la leggenda IVLIVS II. PONT. MAX., e nel rovescio i Principi degli Apostoli, con S. Paolo a dritta di S. Pietro, secondo l'usa Greco, come si è già dimostrato alla pag. 44, ed in giro S. PETRVS S. PAVLVS fra due testine di moretto. Sotto le dette figure leggesi FVLGINE, ed ai piedi dei detti Santi le lettere A. S. insieme legate, iniziali del Zecchiere Antonio Segni. Osservasene il disegno al num. XII.

Probabilmente il detto Zecchiere non diede fuori altra Moneta, imperciocchè poco tempo dopo la sua deputazione lasciò di vivere. Non per questa

T. VIII.

Qq 2

si tras-

si trascurò di batter Moneta in quella Zecca, giacchè in luogo del suddetto Zecchiere fu sostituito nel Mese di Dicembre 1512 Gio: Sebastiano Baccerotti per un triennio con le stesse condizioni imposte al Segni, come si raccoglie dalla seguente Lettera scrittagli dal Cardinale Camerlengo li 15 Dicembre.

Raphael &c. Dilecto nobis in Christo Jobanni Sebastiani Baccerotti Fulginati in Civitate Fulginei Zeccherio Salutem in Domino. De fide industria & diligentia tua, ceterisque virtutum, & probitatis dotibus, quibus, ut accepimus, insignitus existis, plenam in Domino fiduciam obtinen., confidentesque propterea, quod ea, que tibi committenda duxerimus, bene & laudabiliter exequeris. De mandato &c. & auctoritate &c. ac ex deliberatione in Camera Apostolica fact. te Zeccherium in Civitate Fulginei ad triennium a data presentium inchoand., & ut sequitur finiend. cum pactis modis conditionibus honoribus oneribus, emolumentis, facultatibus, Capitulis, limitationibus dudum inter Cameram Apostolicam ex una, & quemdam Antonium Segnum Mercatorem Florentinum predecessorem tuum partes ex altera supra hujusmodi officio habitis factis firmatis, & dicto Antonio concessis, facimus constituimus, & deputamus, & demum ex omnibus, & per omnia quoad dictum officium in locum prenominati Antonii pro dicto triennio tenore presentium substituimus surrogamus. In contrarium &c. In quorum &c. Dat. Rome in Camera Apostolica Anno 1512 die 15 mensis Decembris Pontif. &c. Domini Julii PP. secundi Anno Decimo.

In sequela di ciò il Pontefice lo confermò con suo Breve in data dei 22 di detto Mese in Zecchiere, il cui tenore è il seguente.

Julius PP. secundus.

Dilecte filii Salutem &c. Cum Venerabilis Frater noster R. Episcopus Ostien. Cardinalis Sancti Georgii Sancte Romane Ecclesie Camerarius matura super hoc cum dilectis filiis Presiden. & Clericis Camere nostre Apostolice deliberatione habita te Zeccherium ad moneram, ut est consuetum in Civitate nostra Fulginei cadend. per suas litteras in locum quond. Antonii Signi ad triennium a data suarum litterarum hujusmodi inchoandum, & ut sequitur finiend. surrogaverit atque deputaverit sub pactis conditionibus atque Capitulis propterea cum dicta Camera per te initis. Nos litterarum atque pactorum, & Capitulorum hujusmodi tenorem pro sufficienter expresso habentes, ac sperantes quod hujusmodi officium bene, & fideliter exercebis, litteras, pacta, & Capitula antedicta tenore presentium confirmamus, & approbamus, duranteque triennio antedicto premissa omnia ab omnibus, quorum interest tibi inviolabiliter observari volumus & mandamus. In contrarium &c. Dat. Rome apud S. Petrum &c. die 22 Decembris 1512 Anno decimo.

Leone X.

1513 al 1521.

Non ebbe probabilmente tempo Gio: Baccerotti di battere Moneta col nome di Giulio II., imperciocchè esso Pontefice lasciò di vivere li 20 febbrajo 1513. Intraprese pertanto l'esercizio della Zecca sotto il Successore Leone X., siccome lo dimostrano tre Monete espresse nelle Tavole, che ne hanno la Marca. Una delle prime sembra poter essere il Giulio al num. XIII. (pag. 35) - Ha nel diritto lo Stemma Pontificio con le lettere LEO X. PONT. MAX. e nel rovescio le due figure de' Principi degli Apostoli con in giro S. PETRUS S. PAVLVS, e nell'esergo FVLGIN; e fra le due figure le lettere R. C.

R. C., le quali benchè vengano così notate tanto dal Fioravanti, dal quale si è preso il disegno, che dallo Scilla, che lo descrive alla pag. 32, vi è ragione di dubitare, che sieno malamente lette, e che debbano essere B. G., cioè Baccerotti Giovanni, giacchè, come vedremo, la Zecca sotto questo Pontefice fu sempre esercitata dalla Casa Baccerotti. Tali Monete dal nome del Papa si chiamarono *Leoni*, e furono valutati Quattrini 40, come notai alla pag. 63 del Tomo I.

Della seconda Moneta parimente chiamata Leone, finora inedita, vedasi il disegno al num. XXI. ricavato dalla Moneta, che tengo nella mia Raccolta. In una parte vi è espressa l'arme del Papa con le lettere LEO X. PONT. MAX. Dall'altra le due figure de' Principi degli Apostoli, con attorno le parole S. PETRVS S. PAVLVS; nell'esergo FVLGIN.; e fra le due figure dentro in un'ovato le suddette lettere B. G., Marca del Zecchiere.

Il terzo Leone porta l'arme del Papa in piccolo, e sopra di essa in due semicircoli le mezze figure di S. Pietro, e S. Paolo, con l'ultimo a diritta, ed attorno le lettere LEO X. PONT. M. S. P. S. P. Nell'opposta parte si vede un Leone, che col sinistro piede anteriore tiene sollevato sopra un globo, e sopra il Leone una Vittoria volante in atto di coronarlo, col motto intorno VICIT LEO DE TRIBV IVDA, volendo probabilmente con ciò alludere ad aver discacciato dallo Stato il Duca d'Urbino, e postovi Lorenzo de' Medici, come avvertii alla pag. 45. Nell'esergo leggesi FVLG., e la solita Marca del Zecchiere. Il disegno di essa trovasi al num. XX.

Terminato che ebbe Giovanni Baccerotti il tempo accordatogli, gli fu dal Papa confermata la Zecca per un secondo Triennio con altro Breve Pontificio in data delli 11 Aprile 1514, ch'è appunto quello, di cui fa menzione il Jacobilli (pag. 25 e 35), avendo però fino li 25 Gennajo ottenuto prima l'uso di cert'acqua per comodo della Zecca. Ma poichè il suddetto Baccerotti non potè terminare detto secondo Triennio, per essere stato sopraggiunto dalla morte, fu la Zecca conferita li 3 Novembre 1516 per un Triennio ad Antonio, e Scipione Baccerotti fratelli di detto Giovanni; lo che fa conoscere il Breve a loro spedito, ch'è il seguente.

Raphael &c. Dilectis Nobis in Christo Antonio, & Scipioni Baccerotis Civibus Fulginat. Salutem in Domino. Fidei vestre spectata sinceritas non immerito promeretur, ut vos specialibus gratiis, & favoribus prosequamur oportunis, eaque vobis libenter concedamus, que honori & commodo vestro fore conspiciamus oportuna. Cum S. D. N. Jobanni Baccerotto fratri vestro germano concesserit Zeccham sive licentiam cudendi monetam in Civitate Fulginei ad triennium eo modo & liga & pondere, prout de presenti in Zeccha Urbis cuditur, ipseque Johannes ante finem dicti triennii obierit. Nos sperantes quod quemadmodum ille dum vixit in dicto officio laudabiliter se gessit, ita & vos esse facturos. De mandato &c. ac auctoritate &c., ac ex deliberatione &c. vobis officium predictum cum eisdem pactis, & conditionibus, ac pro eo tempore, quod idem Johannes continuare debebat si superviveret tenore presentium concedimus, vosque in eius locum substituímus, & surrogamus, non obstant. quibusvis concessionibus de dicto officio preterquam per eundem S. D. N. cuicumque alteri forsan factis, ceterisque contrariis quibuscumque. Nolumus tamen quod aliquam quantitatem quatenorum sine speciali licentia nostra eudatis, seu cudi faciatis. In quorum &c. Dat. Rome in Cam. Apost. die 3 Nov. 1516. Anno quarto

Non

Non avendo però noi finora Moneta, che porti la loro Marca, così non sappiamo, quali fossero quelle da essi Fratelli battute. Convien però credere, che fossero quelle, nelle quali non v'è Marca alcuna; perchè se le avesse battute l'antecedente Zecchiere, non avrebbe probabilmente omeffo di porvi la sua Marca secondo il suo costume.

Fra le Monete, che si hanno di questo Pontefice senza alcun contrassegno del Zecchiere, è in gran pregio quella segnata al num. XIV. (pag. 36), per esser del valore di un Ducato d'oro, e che da niuno Scrittore di Monete Pontificie è stata prodotta; della quale io rilevai il disegno da una Tariffa di Monete stampata in Anversa nel 1580. Porta da una parte impresso lo Stemma Pontificio con attorno LEO PAPA DECIMVS, e dall'altra parte la mezza figura di S. Feliciano con abiti Vescovili, con la destra alzata in atto di benedire, e con un libro nella sinistra: e vi si legge nel giro S. FELICIANVS FVLGIN.

La seconda al num. XXII. è di lega, ed era il Quattrino, 40 de' quali equivalevano al Leone. Mostra nel diritto (pag. 45) l'arme del Papa con attorno le lettere LEO PP. X., e nel rovescio la figura di S. Pietro colle Chiavi nella destra, ed il libro degli Evangelj nella sinistra: in giro le parole SANCTVS PETRVS, e da' lati nel campo le lettere FV. iniziali del nome di Fuligno. Essa pure è stata per la prima volta pubblicata dal N. A.

La terza pure di lega del valore di un Quattrino, ha da una parte (pag. 36) un Leone in atto di camminare, con un globo sotto il piede sinistro anteriore, e nell'esergo il numero IO, con ciò indicando il nome, e il numero, che fra i Pontefici di tal nome ottenne; e dall'altra parte le Chiavi della Chiesa incrociate, e legate, con sopra il Triregno, e sotto FVLG. Vedi il tipo al num. XV.

Oltre i Quattrini vi dovrebbero essere anche i Piccioli, imperciocchè nel Consiglio tenuto li 28 Dicembre 1520 (pag. 41) Feliciano Orfini fece istanza di batterli in ragione, che dodici equivalessero al Quattrino; ma poscia venne determinato, che si coniaffero in ragione di sei, cioè, che ognuno valesse un Denaro, probabilmente perchè non riuscissero così minuti. Tali picciole Monete dovevano essere di puro rame, perchè sarebbero riuscite assai picciole, se fatte si fossero di lega. Forse alcune di esse sono quelle al num. XVI. e XXV., le quali, per non esservi alcun segno di epoca, descriveremo in appresso.

Clemente VII.

1523 al 1534.

Non essendovi veruna notizia, che si esercitasse la Zecca in Fuligno sotto Adriano VI., che successe a Leone X., passeremo ad osservare le poche Monete, che ci restano battute sotto Clemente VII. Era nel 1526 tanta scarsa la Moneta minuta in Fuligno, e ne' paesi circonvicini, che il Popolo non potevasi provvedere delle cose minute; e perciò la Comunità di Fuligno ne rese intesa la Corte di Roma, e supplicò nello stesso tempo per ottenere la facoltà di batterne. Inteso ciò dal Cardinale Francesco Armellini allora Camerlengo di S. Chiesa, l'ultimo giorno di Novembre di detto anno accordò ad essa Città la permissione di battere Denari piccioli pel valore di ducento Ducati d'oro,

d'oro, purchè fossero di puro rame, del peso, che 600 pesassero una libbra; così che ognuno pesar dovesse grani 11 $\frac{1}{2}$ circa, e che per impronto avessero da una parte S. Feliciano, e dall'altra il Giglio. In oltre in adempimento di tal permissione deputò Presidente alla Zecca, ed Esecutore per la Camera Apostolica Costantino Orfini, e Maestro della Zecca Feliciano d'Antonio Orefice; come il tutto si deduce dalla Concessione medesima, che in parte vien riferita dal N. A. alla pag. 25. Ciò chiaramente ci addita, che le due Monete sotto il num. XXIII. e XXIV. furono di quelle battute in vigore di tale Concessione. Variano fra esse dal leggerfi nella prima (pag. 46) attorno al Giglio FVLGINIA, ed alla mezza figura del Protettore della Città S. FELICIANVS; e nella seconda nel diritto DE FVLGINIA, e nel rovescio S. FELITIANVS. Secondo però la prescrizione dell'accennato Instrumento esser dovevano le suddette Monete i Denari piccioli, e valer doveano un Quattrino; lo che non può accordarsi con ciò, che abbiamo osservato per lo passato, poichè nel 1520 fu proposto nel Consiglio di battere Piccioli, che almeno ne andassero sei al Quattrino. Se quella pubblicata dal N. A. alla pag. 46 ella è di rame con picciola porzione di argento, allora convien credere, che fosse del valore di un Quattrino; ma l'altra da me prodotta per favore del gentilissimo Padre Pietro Maria Rosini Segretario della ragguardevolissima Congregazione degli Olivetani, ella è di puro rame, e del peso di grani 27 Romani; così il doppio del peso di quanto vien prescritto per la battitura di esse.

Dopo sette anni, cioè nel 1533, egli è facile, che si battesse Moneta, stantechè trovasi sotto li 20 di Ottobre la supplica dello Zecchiere di Camerino ai Priori della Città per aprire in Fuligno la Zecca, esibendosi egli pronto a procurare a sue spese da Roma la necessaria facoltà, come si rileva dall'atto del Consiglio, che vien prodotto dal N. A. alla pag. 28. In tale occasione egli è di parere, che si coniaessero le due Monetucce sotto il num. XVI. e XXV., che sono di puro rame, e del peso di grani 10 (p. 37 e 46.) Lo che è assai verisimile; se pure non furono coniate, come dissi, nel 1520, giacchè i caratteri sono assai moderni, e sono più leggiere di peso d'ogn'altra. Perciò, a ben riflettere, si debbono piuttosto attribuire agli ultimi tempi, che fu aperta la Zecca. Esse Monetucce per essere di puro rame furono certamente que' Piccioli, sei de' quali equivalevano al Quattrino. Da una parte portano diversamente disposte in tre righe il nome della Città FVLGIN., e dall'altra il busto di S. Feliciano colla leggenda S. FELICIANVS.

A questo tempo potrebbe appartenere una Moneta d'argento con l'immagine di S. Feliciano, dell'esistenza della quale il N. A. (p. 37) fu assicurato. Ma non avendone altra notizia, ci riserberemo a parlarne, e parimente di qualunque altra, che si scoprisse; se per buona sorte ci perverranno alle mani. Di essa Moneta però potrebbesi per avventura parlare in una Lettera del Pontefice Paolo III. scritta li 5 Novembre 1534 a Gio: Gaspare Argulo, Commissario in quella Provincia per conto della R. C. Ap., acciocchè provvedesse ai disordini, che soffrivano que' Popoli per certe Monete d'argento state battute fino allora in Perugia, ed in Fuligno; ordinandogli, che in avvenire non permettesse il battere veruna Moneta d'argento in esse Città, se non fossero uniformi a quelle, che si coniaavano in Roma; prescrivendo, che qualun-

que

que Moneta delle Zecche dello Stato Pontificio prendesse norma, com' era ben giusto, dalla Zecca di Roma; la quale volle, che fosse regola di tutte le altre Zecche dello Stato Ecclesiastico, affine di evitare qualunque sinistro incontro, e fraude, che potesse recare pregiudizio ai Popoli. Il tenore di detta Lettera è il seguente.

Domino Jo: Gaspari Argulo Commissario
Paulus PP. III.

Dil. Fil. Sal. &c. Certis querelis nuper pulsati sumus circa argenteam monetam, quae in Provincia nostra Perusiae & Ducatus, tam in ipsa Civitate Perusiae, quam Fulginiae hucusque cusa est, quod in ea ipsa re detrimentum non modicum & fraus propemodum pessima praetenderetur, quae utentes populos tabe non intellecta opprimeret. Ei malo nos in primis occurrere visum est. Et propterea tibi praesentibus mandatis iniungimus, ut monetam argenteam in utraque Urbe praefata nostra auctoritate & jussu cudi prohibeas, donec a nobis certa regula & forma ex monetaria officina nostra Romae instituta ad exemplum atque imitationem exhibeatur. Eam enim normam esse atque institutionem caeteris volumus, quae in toto Ecclesiastico Statu exercebuntur, ut fraus & dolus omnis, & avarus prorsus atque illicitus quaestus ex pecuniae intertrimenti eliminetur. Datum Romae &c. Die V. Nov. 1534. A. I.

Fab. Vigil.

In esecuzione dunque di tali Ordinazioni può ragionevolmente supporre, che venisse chiusa la Zecca in Fuligno; imperciocchè dovendo essa battere le Monete uniformi alle Romane recava ciò danno alla Comunità, non potendo mai una Zecca subalterna rifarsi delle gravi spese, che a lei occorrono per la battitura delle Monete, con la poca quantità, che di esse batter si suole.

LET...